CAMERA DEI DEPUTATI N. 4608

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUOCCO, PISANO, SIBILIA

Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico delle imprese

Presentata il 28 luglio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La pressione della Banca centrale europea (BCE) sulle banche italiane relativamente al problema dei crediti deteriorati (*non-performing loans* – NPL) ha continuato a crescere. Con la pubblicazione delle linee-guida sul trattamento dei NPL, la BCE ha invitato le banche europee a perseguire « obiettivi ambiziosi » in tempi ristretti.

L'obiettivo, definito su scala europea dove l'entità dei crediti deteriorati in termini relativi è meno imponente, è quello di ridurre il peso del credito « cattivo » rispetto al totale erogato, allo scopo di consentire una nuova e ingente erogazione di prestiti a imprese e famiglie.

1. Il quadro macro-economico.

Allo stato attuale la dinamica dei prestiti nell'eurozona, benché in ripresa, è ancora lungi dall'essere ottimale (figura 1).

Figura 1

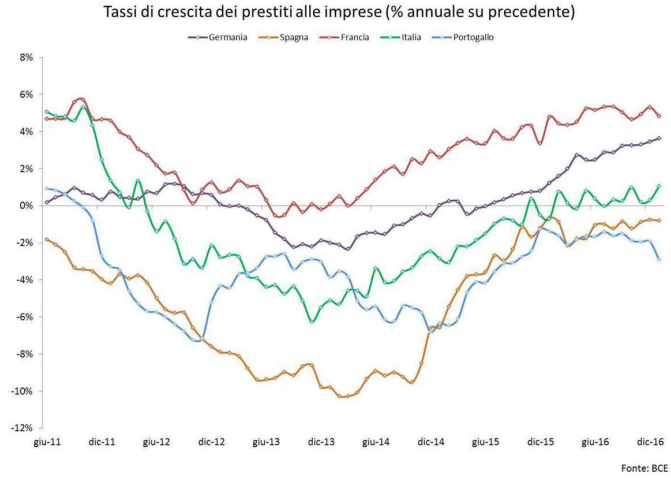

Anche uno studio della Banca dei regolamenti internazionali, che rappresenta lo stato di salute dei sistemi bancari da una prospettiva globale, conferma che il credito al settore privato in Europa, in particolare in Italia, ha molto spazio per crescere rispetto a situazioni più problematiche in Cina e America settentrionale (figura 2).

Figura 2

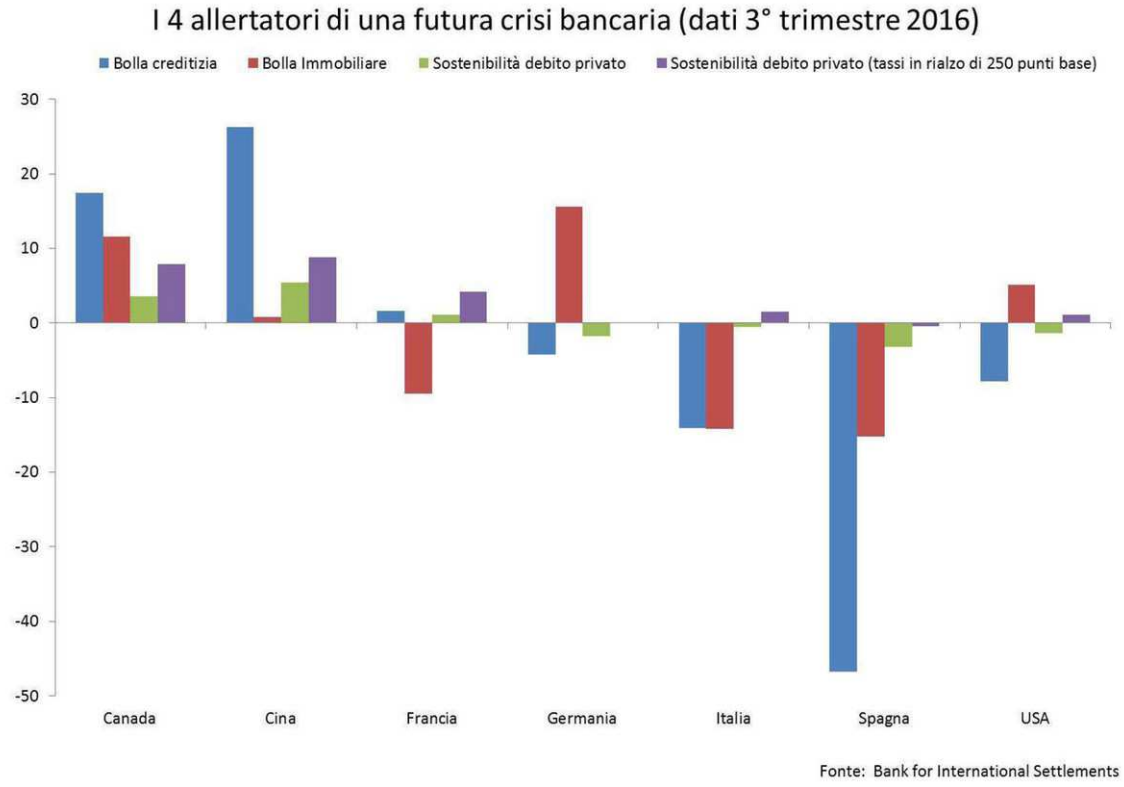

In Italia, comunque, la situazione rimane oltremodo complessa. Il dato più preoccupante si riferisce alle sofferenze, cioè ai crediti deteriorati la cui probabilità di recupero è molto bassa o quasi nulla per l'acclarata difficoltà del debitore a fare fronte ai propri impegni (per esempio se un'impresa è in stato di decozione evidenziato dal fallimento o da un'altra procedura concorsuale). Il dato di gennaio 2017 indica un ammontare complessivo di circa 200 miliardi di euro di sofferenze lorde (cioè senza considerare le svalutazioni dei crediti effettuate di tempo in tempo dalle banche mediante la contabilizzazione di perdite parziali), in lieve discesa dai massimi del dicembre 2016 (figura 3).

Il dato al netto di queste svalutazioni è più contenuto ed è pari a circa 80 miliardi di euro, segno che le banche hanno già tenuto conto, nei loro bilanci, di parte delle perdite attese cumulando rilevanti crediti fiscali nei confronti dello Stato (i cosiddetti *deferred tax credits* – DTC) che in parte, tra l'altro, contribuiscono alla loro patrimonializzazione, stante la disciplina della vigilanza prudenziale. Oltre il 60 per cento del valore totale delle perdite potenziali (circa 120 miliardi di euro su un totale di 200) è stato infatti già rettificato dalle banche al valore presumibile di realizzo. Questo implica che le banche stimano attualmente di recuperare circa il 40 per cento dai debitori insolventi, un dato sicuramente più basso rispetto a quanto accaduto storicamente tra il 2006 e il 2013 (47 per cento di valore dei crediti recuperato).

Figura 3

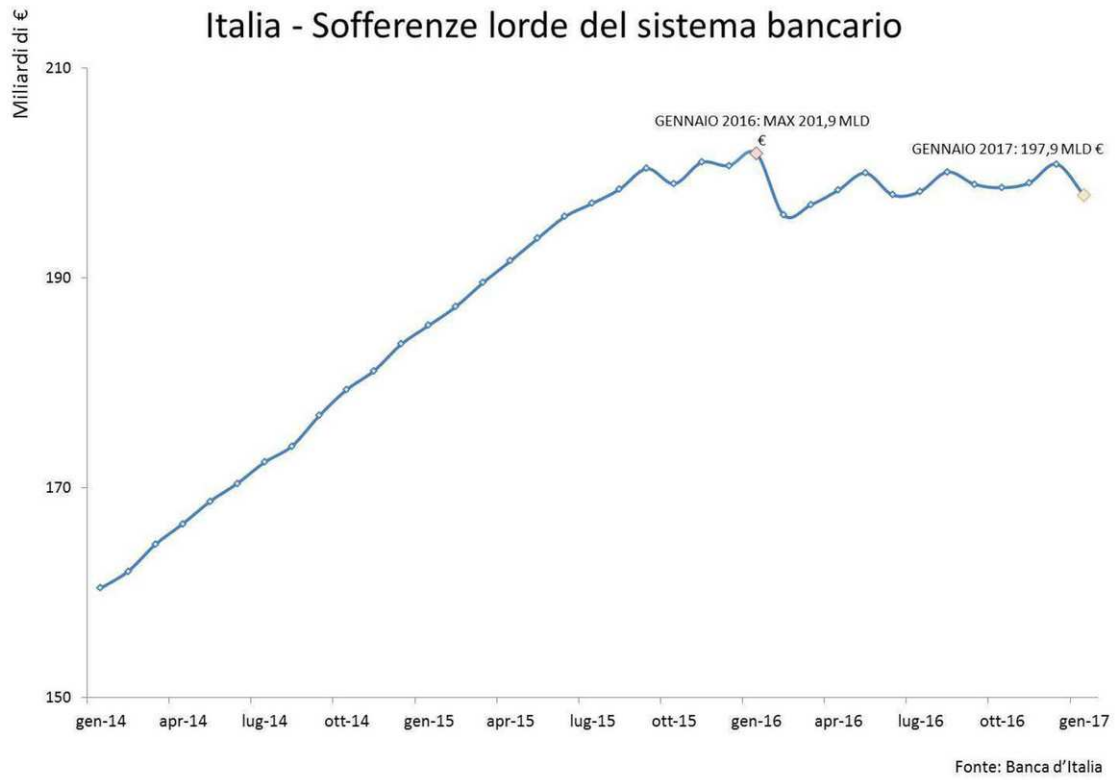

Certo il valore storico non può essere preso come riferimento assoluto, visto che riguarda un periodo non omogeneo che comprende, peraltro parzialmente, sia l'esplosione della crisi del 2009 sia l'esplosione del fenomeno delle sofferenze dopo il 2011. Infatti il dato storico è molto più alto rispetto a quel valore che oscilla tra il 15 per cento e il 25 per cento (con alcune eccezioni che superano tali limiti) a cui si stanno assestando le trattative con le società specializzate nella gestione dei NPL e cioè i *vulture funds* (società o fondo avvoltoio). Vale la pena di ricordare che anche i crediti delle quattro banche sottoposte a procedura di risoluzione (Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti) e della Banca Tercas – Cassa di risparmio della Provincia di Teramo sono stati scorporati e trasferiti all'interno della costituita *bad bank* al valore del 20 per cento. Allo stato appare difficile che la *bad bank* riesca a recuperare anche questo valore limitato.

Più complessa è la situazione delle « inadempienze probabili » (*unlikely to pay* – UTP), la categoria di crediti deteriorati definita dall'Autorità bancaria europea (EBA) che racchiude la vecchia classificazione della Banca d'Italia in « crediti ristrutturati e incagli »: oltre 120 miliardi di euro che si spera siano suscettibili di essere in gran parte recuperati nel momento in cui il ciclo economico tornasse con più decisione in *momentum* positivo. La lieve ripresa in atto dal 2015 ha già permesso di ripristinare *in bonis* il 22 per cento degli UTP, liberando in questo modo preziose risorse da poter destinare in prestiti all'economia reale.

D'altro canto, un valore pressoché equivalente (oltre il 20 per cento) è stato contestualmente degradato a sofferenze, mentre il restante 60 per cento che è rimasto classificato come UTP vede le proprie possibilità di recupero ridotte per il semplice scorrere del tempo (*ageing*). In questa prospettiva potrebbero sorgere dubbi anche sugli accantonamenti previsti per gli UTP,

circa il 30 per cento del valore dei crediti, un valore molto inferiore rispetto al valore del 60 per cento relativo agli accantonamenti effettuati sulle sofferenze.

Sebbene non ci siano cifre precise su quantità e tempi, dalle citate linee-guida pare evidente come la BCE stia *de facto* suggerendo la via preferenziale della vendita a prezzi di sconto dei pacchetti di crediti deteriorati ai *vulture funds*. Non si tratta di una *policy* nuova per la BCE, che ha spinto per un'accelerazione del riconoscimento delle perdite su crediti fin dall'avvio dell'operatività del meccanismo unico di vigilanza nel 2014. D'altronde tale condotta, in un'ottica di breve periodo in cui la vigilanza mira al rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito, è comprensibile; la dismissione delle sofferenze in base alla vigente disciplina prudenziale, infatti, sostituisce nell'attivo del bilancio della banca una posta (il NPL), che assorbe molto capitale, con la liquidità, che invece non ne assorbe affatto.

Anche i Governi italiani che si sono succeduti negli ultimi anni si sono mossi nel solco di questa strada, modificando le leggi che disciplinano la deducibilità fiscale delle perdite su crediti; in un paio di passaggi legislativi il periodo di ammortamento di una perdita su crediti è finalmente passato da diciotto anni a un solo anno. In altri termini, riconosciuta una sofferenza, la banca deduce fiscalmente la perdita (in gergo tecnico la « spesa in bilancio ») in un solo anno conseguendo crediti fiscali (quindi minore gettito per l'erario). Su questo aspetto è presente, infine, un ulteriore incentivo a gestire in termini dismissivi i NPL a favore dei *vulture funds*. I DTC contribuiscono, infatti, integralmente alla patrimonializzazione della banca in base alla vigente disciplina di vigilanza prudenziale europea. Il contributo dei crediti fiscali al rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito dell'eurozona è tutt'altro che irrilevante dato che supera il 15 per cento; in Italia oltre il 10 per cento del patrimonio di vigilanza delle banche è costituito da DTC.

I risultati sono chiaramente visibili nei dati sui tassi di recupero relativi al periodo più recente 2014-2016, scesi dal 47 per cento al 35 per cento a causa delle vendite di pacchetti cartolarizzati di sofferenze a prezzi medi di poco superiori al 20 per cento alle « società avvoltoio » che, si ricorda, hanno sede prevalentemente all'estero. Questo accade perché all'estero, in genere, la regolamentazione dei *vulture funds* è meglio definita e più aderente alle esigenze del mercato. Certo nulla vieterebbe di riformare l'attuale normativa nazionale sui *vulture funds* tramite la costruzione di un percorso autorizzativo e di controllo specifico. Questo consentirebbe probabilmente lo sviluppo di fondi speculativi anche sul mercato nazionale; vista la rilevante dimensione della ricchezza finanziaria privata e dell'industria del risparmio gestito, sarebbe possibile indirizzare 80 miliardi di euro (assai meno del 10 per cento della ricchezza finanziaria) verso il riacquisto delle sofferenze attraverso *vulture funds* nazionali.

In ogni caso, la dismissione delle sofferenze a prezzi di saldo inferiori del 15-20 per cento rispetto al valore di recupero iscritto in bilancio ha comportato ovviamente la contabilizzazione di ulteriori perdite, che le banche hanno dovuto ripianare – a dispetto dei benefici fiscali conseguiti – attraverso *round* di ricapitalizzazioni forzate. Sulla perdita di valore per il sistema produttivo e finanziario nazionale (cosiddetto sistema Italia) determinata da questa operatività, di recente anche il Governatore della Banca d'Italia ha espresso delle perplessità durante la sua relazione al convegno Forex.

Ci sono, infatti, delle ricadute negative sul tessuto economico-produttivo derivanti dal cambio della proprietà del credito. Si passa dalla banca, interessata al recupero del credito attraverso un'interazione costruttiva con l'impresa salvaguardando l'attività produttiva, alla società avvoltoio motivata a « spremere » valore dal credito in un tempo più breve (che può scendere anche a soli sette anni), anche attraverso il ricorso accelerato a procedure esecutive di varia natura. Per un'impresa già in difficoltà per via della crisi e della stretta creditizia ma che ha ancora del potenziale

produttivo l'interazione con la nuova controparte (il *vulture fund*) può solo nuocere alla residua capacità di resistere sul mercato. Questo fenomeno assume ancor più forte valenza se consideriamo che le imprese che si trovano in tale situazione sono rimaste assai poche, visto che la maggioranza delle sofferenze riguarda soggetti da tempo non più economicamente vitali. Se il fondo avvoltoio che generalmente ha sede all'estero riesce a recuperare con successo delle risorse, queste andrebbero, tra l'altro, a remunerare investitori che sono al di fuori del circuito economico nazionale: in sostanza si realizza un trasferimento di ricchezza nazionale verso l'estero.

A ciò si aggiunge che questa strategia implica dei costi per l'erario in termini di mancati introiti fiscali, che si aggiungono al mancato gettito derivante dall'inadempimento originario del debitore. In definitiva, a causa delle maggiori perdite che le banche sono costrette a contabilizzare, i contribuenti, come vedremo meglio più avanti, pagano un « conto salato » sia per la crisi dell'impresa che per la dismissione del credito deteriorato al *vulture fund*.

Questo circolo vizioso si sta da anni pericolosamente affacciando sulla scena nazionale con evidenti effetti sulla tenuta del nostro sistema produttivo; i dati sul fallimento delle imprese non sono affatto incoraggianti, per quanto ci sia stata una crescita delle procedure di amministrazione straordinaria su base volontaria (figura 4).

Figura 4

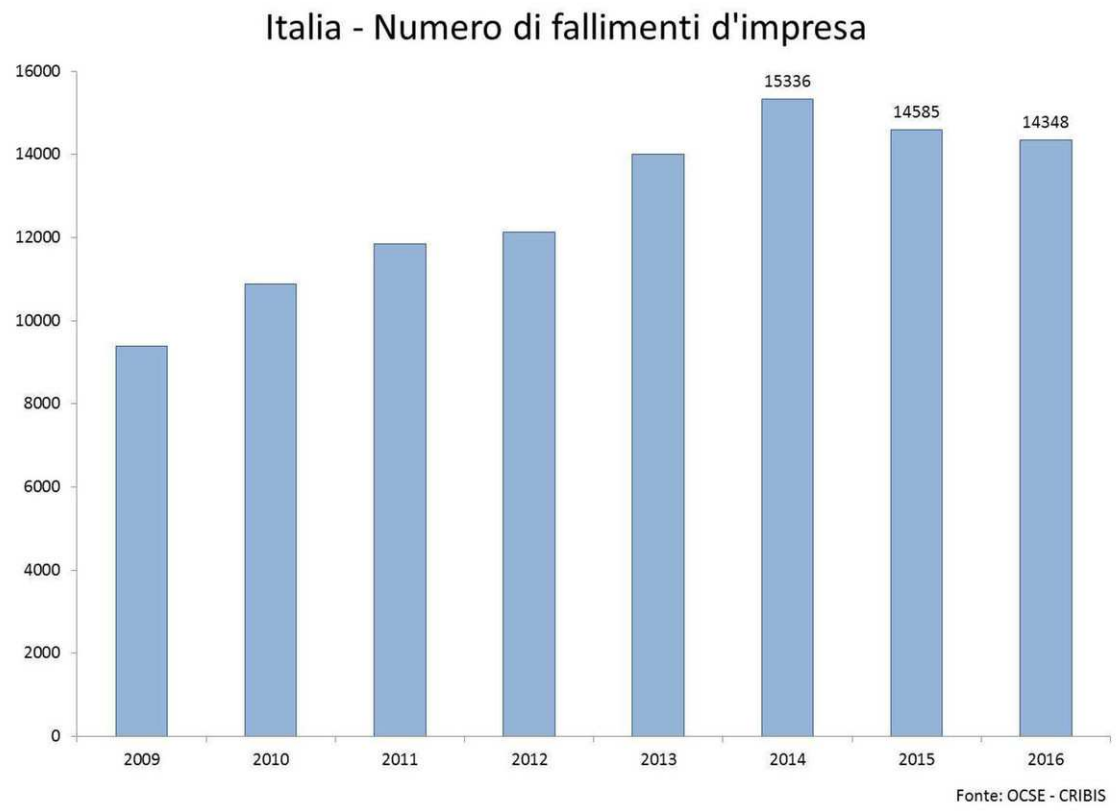

2. Crisi, crediti deteriorati e gettito fiscale.

Diversi sono gli economisti che sostengono l'insensatezza della pratica di continuare a svalutare prudenzialmente i crediti bancari iscritti in bilancio, portandoli come perdite attese, pretendendo contemporaneamente il pagamento degli interessi e il rimborso dell'integrale importo del debito

da parte delle imprese affidate e in difficoltà. Tale pretesa è connessa, tra l'altro, alla circostanza che sia la banca sia l'impresa in difficoltà mantengono nella contabilità il rapporto creditizio iscritto al valore nominale. Ciò condiziona tutte le interazioni successive, dall'avvio di eventuali accordi transattivi alle procedure concorsuali che possono condurre alla riduzione del valore di tale credito, garantendo o no la continuità dell'attività aziendale. Nel caso in cui, infatti, non si dovesse raggiungere un accordo, si arriverà al fallimento dell'impresa con la conferma, di fronte al giudice fallimentare, del valore nominale del credito ai fini del riparto della massa attiva.

Inoltre l'impresa che ha debiti in sofferenza verso il sistema bancario si trova ovviamente a non aver accesso a nuovo credito, in quanto segnalata come « cattivo pagatore » nell'ambito delle procedure di controllo dei rischi di credito previste dal nostro sistema bancario (per esempio la Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia). Si tratta di un problema che coinvolge ovviamente anche i crediti UTP. A ciò si aggiunge che negli ultimi anni tutte le banche hanno sviluppato sistemi di *scoring* creditizio interno che tendono a penalizzare automaticamente i cattivi pagatori.

Segue l'esplicitazione schematica delle tesi esposte.

Si può assumere come campione un'impresa « in buona salute » che (prima della crisi finanziaria) ha un debito di 10 milioni di euro verso una banca e versa imposte sui profitti conseguiti per 3 milioni di euro. Nel frattempo la banca, titolare di crediti *in bonis*, ha un'ottima redditività e versa all'erario 4 milioni di euro. Siamo nell'anno 0: il gettito complessivo per lo Stato raggiunge dunque 7 milioni di euro. Nell'anno 1, a causa della crisi internazionale, i profitti dell'impresa scendono; scende così anche l'importo delle imposte versate. L'impresa è comunque in grado di fare fronte al servizio del debito; di conseguenza la redditività della banca è ancora inalterata e i versamenti fiscali sono invariati. L'erario sperimenta una riduzione di gettito pari a 2 milioni di euro. Nell'anno 2 la crisi economica si aggrava. L'impresa azzera gli utili e quindi anche il suo gettito fiscale; inoltre le condizioni sono tali da rendere impossibile sostenere il servizio del debito con la banca. Si riducono di conseguenza anche la redditività della banca – che registra il credito come una sofferenza con valore di recupero stimato al 20 per cento – e le imposte versate all'erario. A causa della crisi e della procedura di svalutazione prudenziale dei crediti il fisco registra quindi un azzeramento temporaneo del gettito. Senza interventi strutturali straordinari, a questo punto, le sofferenze vengono vendute dalla banca al valore del 20 per cento a *vulture funds* (che come già detto hanno sede prevalentemente all'estero). Il fondo avvoltoio potrebbe proporre in alcune circostanze accordi di stralcio e rimodulazione del debito; tuttavia, nel caso in cui vi sia del valore da estrarre che giustifichi un recupero atteso mediamente positivo, il fondo può ricorrere allo spezzettamento dell'impresa ovvero all'attivazione di procedure concorsuali che molto probabilmente portano al fallimento. Ipotizziamo in 1 milione di euro il valore ulteriore di realizzo che il fondo estrarrebbe da queste attività esecutive. In definitiva circa 3 milioni di euro di valore verrebbero incassati dalla società avvoltoio, di cui 1 milione di euro esce per sempre dal circuito finanziario e produttivo nazionale; 2 milioni di euro essendo stati infatti realizzati dalla banca con la vendita del credito in sofferenza costituiscono una « partita di giro » e restano nella disponibilità del sistema Italia. In definitiva, alla fine del ciclo di « smaltimento » delle sofferenze secondo le modalità attualmente più diffuse, il credito di 10 milioni di euro sarebbe stato dunque più che pagato, gravando per 9 milioni di euro sullo Stato (attraverso la riduzione di gettito pari a 2 milioni di euro nell'anno 1 e a 7 milioni di euro nell'anno 2) e, quindi, sui contribuenti e per 3 milioni di euro sull'impresa. Inoltre verrebbe inesorabilmente perduto il gettito potenziale derivante dal rilancio di quella percentuale di imprese per cui basterebbe una moderata riapertura del credito bancario, al momento invece bloccato per via dell'informa-

tiva registrata nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia. Secondo stime recenti della stessa Banca, quasi il 20 per cento dei crediti che riescono a ottenere una ristrutturazione diversa dalla cessione in blocco ai *vulture funds* recupera poi lo *status* di credito *in bonis*.

Avere svalutato il credito e dedotto le perdite a bilancio per poi vendere la sofferenza ai *vulture funds* ha pertanto solo distrutto valore, con le conseguenze che stiamo osservando in questi anni sulla produzione industriale e sull'occupazione del Paese. Dall'inizio della crisi siamo di fronte a dati da scenario *post*-bellico con la produzione industriale scesa del 25 per cento, la disoccupazione ben oltre il 10 per cento e con dati relativi alla disoccupazione giovanile che superano il 35 per cento.

3. La proposta: il programma salva-imprese.

Da questo quadro non troppo confortante ha preso forma una proposta alternativa di gestione delle sofferenze sostenuta da economisti di fama internazionale. Si tratta sicuramente di una misura *una tantum* giustificata dall'allarmante situazione in cui una doppia recessione in pochi anni ha precipitato l'economia nazionale.

Questa proposta parte dal presupposto di superare la contabilizzazione al valore nominale del rapporto creditizio tra banca e impresa nel momento in cui si proceda a una sua svalutazione. Tale superamento riflette le considerazioni illustrate nel paragrafo precedente e cioè che lo Stato – e quindi la collettività – abbia già pagato un costo, in termini di mancato gettito attuale e prospettico, per la crisi in cui è incorsa l'impresa e per il conseguente deterioramento del rapporto creditizio con la banca. In questa prospettiva appare ragionevole prevedere una nuova contabilità che « sincronizzi » i bilanci della banca e dell'impresa al valore del credito svalutato. In altri termini, il valore nominale del rapporto creditizio nel bilancio tanto della banca quanto dell'impresa va aggiornato per riflettere il processo di svalutazione del NPL definito dalla banca. Questa svalutazione (*haircut*) del rapporto creditizio non è quindi un condono, ma semplicemente riflette quanto lo Stato, e dunque il contribuente, ha già pagato per sostenere il sistema Italia; in definitiva, l'idea è quella di evitare ulteriori esborsi attraverso i vari costi diretti e indiretti derivanti dalla distruzione del tessuto industriale e del potenziale rapporto sinergico con le banche. L'*haircut* del rapporto creditizio non è però sufficiente per consentire all'impresa di accedere nuovamente al credito né per sfuggire alle società avvoltoio. L'impresa, infatti, nonostante l'alleggerimento del fardello del debito resterebbe comunque segnalata nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia e la banca (per motivi di patrimonializzazione) avrebbe comunque utilità a vendere il credito ai *vulture funds*. Superare questa criticità qualifica il presupposto per dare allo Stato una possibilità di poter rivedere qualcosa dei trasferimenti di ricchezza già effettuati. Relativamente alla riapertura dell'accesso al credito è necessario che la nuova contabilità trasformi la sofferenza in un credito *in bonis* nel bilancio della banca con conseguente cancellazione dell'informativa problematica nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia e dai sistemi interni di *scoring* creditizio delle banche. Inoltre, per rendere indifferente alle banche, ai fini della disciplina di vigilanza prudenziale, la cessione del credito deteriorato ai *vulture funds* rispetto alla proposta trasformazione del NPL in un credito *in bonis*, lo Stato dovrebbe prestare una garanzia per proteggere le banche da ulteriori perdite. È infatti evidente che non tutte le imprese che beneficiano dell'*haircut* saranno in grado di onorare, per lo meno nel breve periodo, la parte residua del debito verso la banca.

La scommessa del programma salva-imprese a livello di sistema è quindi che l'impresa, sgravata da un'elevata quota del proprio debito e senza lo stigma di « cattivo pagatore » da parte delle procedure di controllo dei rischi del sistema bancario, possa tornare a finanziarsi in banca in maniera adeguata e a competere sul mercato. Le ricadute positive sulla crescita del credito « buono », sulla produzione e sull'occupa-

zione non si farebbero attendere riportando il sistema nel nostro esempio al punto di partenza. Lo Stato dovrebbe comunque tutelarsi in via preventiva da comportamenti opportunistici delle imprese ammettendo a beneficiare del programma di garanzie soltanto le imprese che hanno un pregresso comportamento fiscale inappuntabile (sono cioè buone contribuenti); questo passaggio richiederebbe la realizzazione tecnica di un algoritmo *ad hoc* che possa incrociare correttamente i dati riferiti allo *status* creditizio con la situazione reddituale e fiscale delle imprese richiedenti. In questa prospettiva, tramite un'opportuna calibrazione dell'algoritmo sarà possibile selezionare i crediti deteriorati in capo a imprese realmente meritevoli di supporto, tenendo ben presenti le dinamiche che hanno caratterizzato l'erogazione di credito durante l'epoca del cosiddetto capitalismo di relazione. Si avrà sostanzialmente una sorta di « controllo di qualità » del credito, inizialmente basato su un'informativa *ex post*, ma funzionale a impostare per il futuro il rapporto banca-impresa in una prospettiva squisitamente meritocratica. Ovviamente sarebbe necessario un limite temporale ben definito, per cui possano essere ammesse al programma soltanto le sofferenze che si sono originate per effetto diretto della crisi economica. Ciò non soltanto delimiterebbe l'ambito di intervento, ma eviterebbe anche situazioni di azzardo morale nelle quali l'impresa potrebbe essere incentivata a non onorare i debiti, certa di un sostegno successivo da parte del programma salva-imprese.

Per agevolare la compatibilità di questa proposta con la legislazione dell'Unione europea, inoltre, il costo della garanzia invece di essere sostenuto dallo Stato (direttamente o indirettamente attraverso appositi veicoli) potrebbe essere sostenuto dall'impresa. Considerato il re-ingresso dell'impresa sul mercato del debito, questo costo sarebbe peraltro limitato e non dovrebbe essere preclusivo per l'accesso al programma. In definitiva all'impresa sarebbe richiesto di concentrarsi sulla sua gestione caratteristica e di pagare un costo risibile per la garanzia dello Stato, facendo ricorso al supporto finanziario delle banche. Vengono così escluse improbabili competizioni con i *vulture funds* nell'interazione dell'impresa con la banca al fine di trovare un accordo transattivo per la ristrutturazione del proprio rapporto creditizio con l'intento di evitare la cessazione dell'attività produttiva. Simili trattative potrebbero infatti rivelarsi fuori della portata di quella vasta platea di imprese che ancora producono, ma sono appena al di sopra della linea di galleggiamento in termini di liquidità.

4. La dimensione del programma salva-imprese.

Al fine di quantificare la dimensione del programma salva-imprese si deve evidentemente partire dal dato complessivo dei crediti deteriorati, pari a circa 320 miliardi di euro; questa ipotesi scaturisce dalla circostanza che anche i crediti UTC determinano segnalazioni nella Centrale dei rischi che rendono difficile l'accesso al credito per le imprese.

Si formulano quindi delle ipotesi prudenziali. Si considera in base ai criteri di *screening* dei crediti deteriorati descritto che solo il 30 per cento sarà ammissibile al programma, cioè circa 100 miliardi di euro. Dal punto di vista della valorizzazione in bilancio – sempre in un'ottica prudenziale – si ritiene che le perdite su questi crediti ammissibili siano state « spesate » a bilancio (cioè coperte tramite appositi accantonamenti) per il 40 per cento. Considerato un valore di recupero del 20 per cento in caso di fallimento dell'impresa, l'impegno finanziario complessivo in termini di garanzie statali sarebbe pertanto pari a circa 40 miliardi di euro.

Si tratta di una cifra assai contenuta se comparata ai 150 miliardi di euro di garanzie statali – richiamate nuovamente nel decreto cosiddetto « salva banche » – a supporto della liquidità del sistema bancario e che comunque non affrontano il problema dei NPL che affligge il sistema Italia in proporzioni assai più rilevanti del resto dell'eurozona.

Quanti potrebbero essere i costi finanziari effettivi ? Supponendo in maniera re-

alistica tra il 20 per cento e il 40 per cento il tasso di insolvenza delle imprese beneficiarie della garanzia sui debiti residui, il costo finanziario effettivo si collocherebbe in una forbice tra 7 e 15 miliardi di euro. Solo una valutazione estremamente prudenziale che assumesse il tasso di insolvenza all'80 per cento implicherebbe un costo di 30 miliardi di euro. Presumibilmente, usando parametri meno rigidi e che tengano conto del prevedibile superamento del *credit crunch*, si può stimare che il costo si assesterebbe però su un valore intorno a 5 miliardi euro. Va da sé che tali costi sarebbero a medio termine compensati dal ritrovato gettito fiscale delle imprese per le quali il provvedimento dispiegherà la sua efficacia.

In definitiva, il programma salva-imprese rappresenta una soluzione dirompente anche se atipica dal punto di vista delle politiche economiche convenzionali. Se applicato con successo, se ne potrebbe prendere in considerazione l'estensione a livello europeo, dove il bacino complessivo delle sofferenze supera ampiamente i 1.000 miliardi di euro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Misura straordinaria per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico delle imprese).

1. Le banche, gli intermediari finanziari e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di seguito denominati « soggetti autorizzati all'esercizio del credito », entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia le svalutazioni dei crediti effettuate e i relativi crediti fiscali contabilizzati in bilancio.

2. Al fine di allineare il bilancio delle imprese debitrici al bilancio dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito, questi ultimi, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, notificano alle imprese debitrici il valore netto del debito residuo, pari alla differenza tra il valore nominale del credito vantato e il corrispondente credito fiscale iscritto in bilancio.

3. Le imprese debitrici, relativamente al debito residuo determinato ai sensi del presente articolo, possono chiedere la garanzia dello Stato di cui al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49. Successivamente alla concessione della garanzia dello Stato, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito chiedono la cancellazione delle imprese debitrici dall'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia e concordano con le stesse un nuovo piano di ammortamento del debito residuo. Le imprese debitrici, in sede di definizione del nuovo piano di ammortamento, possono concordare con i soggetti autorizzati all'esercizio del credito anche il finanziamento del corrispettivo da corrispondere per la prestazione della garanzia dello Stato.

4. Possono accedere alla misura straordinaria di cui al presente articolo le im-

prese che al 1° gennaio 2007 erano in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere un quoziente di indebitamento, pari al rapporto tra debiti finanziari netti e patrimonio netto relativo al bilancio dell'esercizio in corso alla medesima data, inferiore a 1;

b) non essere iscritte nell'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia;

c) avere un indice sintetico di affidabilità fiscale, calcolato ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, pari o superiore a 8.

ART. 2.

(Disposizioni di attuazione).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni di attuazione della medesima legge.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze individua, in particolare, le modalità e le procedure per la richiesta, il rilascio e l'escussione della garanzia dello Stato concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 nonché i criteri per la determinazione del corrispettivo per essa dovuto.

3. Il corrispettivo dovuto per la garanzia dello Stato concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 è erogato dopo la definizione del nuovo piano di ammortamento ai sensi del medesimo comma 3.

17PDL0054601